

PERMESSO RETRIBUITO PER DONATORI DI SANGUE

di Libero Tassella dalla Gilda di Napoli, 13/4/2004

Il quantitativo di sangue donato non deve essere inferiore a 250 grammi. Spetta un giorno con intero trattamento economico (Legge 13.7.1967 n. 584, D.M. del Ministero del Lavoro 8.4.1968, C.M. 18.4.1977 n. 115, Legge 4.5.1990 n. 107, Legge 8.3.2000 n. 53).

In tale giorno i docenti devono considerarsi in servizio a tutti gli effetti e quindi anche ai fini della prova o dell'anno di formazione, la giornata di riposo è computata in 24 ore a partire dal momento in cui il docente si è assentato dal lavoro per il prelievo del sangue.

Il prelievo deve risultare effettuato presso un centro di raccolta fissa o mobile, ovvero presso un centro trasfusionale ovvero presso un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal ministero della sanità.

I docenti al rientro dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal medico che ha effettuato il prelievo contenente il giorno e l'ora del prelievo stesso nonché il quantitativo di grammi di sangue prelevato.